

**17. Sentenza 15 marzo 1922 della seconda sezione civile
nella causa Banca Popolare di Lugano contro Ghidoni.**

Obbligazione al portatore. — Clausola che la domanda di rimborso da parte del portatore si effettua colla presentazione del titolo alla Banca debitrice per la stampigliatura — Non è solo prescrizione d'ordine: è condizione di validità della disdetta.

A. — In base a convenzione 30 settembre 1915 stipulata colla Commissione di liquidazione della già Banca Popolare Ticinese in Bellinzona, la Banca Popolare di Lugano assumeva l'obbligo di versare ai creditori della prima il 25 % dei loro crediti chirografari in contanti ed il 35 % in obbligazioni proprie al 4 % da emettersi al 31 marzo 1916 al più tardi, con scadenza a cinque anni. La Banca scelse il tipo delle obbligazioni al portatore, sei delle quali di 900 fchi. cadauna (N¹ 0061, 0367-0371) furono rimesse a Ghidoni Alessandro in Arbedo a parziale estinzione del credito, da lui professato verso la Banca Popolare Ticinese. Queste obbligazioni portano in fronte, al di sopra della firma della Banca debitrice, la menzione seguente: « La Banca Popolare di Lugano riconosce di » dovere al portatore del presente titolo la somma di » franchi novecento sulla quale corrisponderà l'interesse » del 4 % annuo a partire dal 1° gennaio 1916, pagabile » al portatore delle cedole staccate dal titolo medesimo. » La somma è rimborsabile dopo un periodo di cinque » anni dalla data d'emissione e mediante un preavviso di » sei mesi; non venendo dato il preavviso entro questo » termine, il vincolo si intende reciprocamente rinnovato » per un uguale periodo di tempo e così di seguito, sempre » mantenuto l'obbligo del preavviso come sopra per ogni » scadenza. » Sotto la firma della Banca ed in caratteri minuscoli, ma chiaramente leggibili, seguono, in una annotazione segnata da asterisco, alcune disposizioni, delle quali occorre rilevare quelle che hanno i numeri

2 e 3: « 2. La domanda di rimborso da parte del portatore » dell'obbligazione si effettua colla presentazione del titolo » alla Banca, che vi appone un timbro speciale. 3. La » denuncia di rimborso da parte della Banca si effettua » mediante avviso sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino » per i titoli al portatore e mediante avviso diretto agli » intestati per i titoli nominativi. »

B. — Con lettera 5 luglio 1920 Ghidoni preavvisava la debitrice Banca Popolare di Lugano per il rimborso al 31 marzo 1921 delle sei obbligazioni precitate indicandone i numeri. La Banca gli rispondeva il giorno seguente: « Le nostre obbligazioni 4%, di cui ci scrivete, scadono » il 31 marzo 1921 e per ottenerne il rimborso a tale epoca » basterà che almeno 6 mesi prima siano depositate ai » nostri sportelli per l'annotazione del preavviso, ciò che » del resto è indicato nei titoli medesimi. Vorrete quindi » uniformarvi a questa disposizione del nostro regola- » mento per le obbligazioni in vostre mani. Ci preghiamo » però comunicarvi che siamo da parte nostra volentieri » disposti ad accordarvi già sin d'ora la conversione delle » nostre obbligazioni, prolungandone il vincolo per un » altro periodo ed aumentando l'interesse al tasso del » 5½% già a partire dal 1° gennaio 1920, ciò che tenuto » calcolo dell'anticipo di tempo per il quale vi viene » corrisposto il maggior interesse equivale ad un impiego » del vostro capitale ad un interesse del 6% circa. Rite- » niamo che considerato l'elevato interesse che vi viene » corrisposto e la sicurezza assoluta che presentano i » titoli di nostra emissione, vorrete voi acconsentire alla » conversione che vi offriamo ed in attesa dell'invio dei » titoli per le opportune modificazioni . . . » Malgrado il monito contenuto in questa lettera, Ghidoni presentava i titoli alla Banca solo il 3 novembre 1920, cioè solo cinque mesi prima della scadenza. La Banca ne rifiutava la stampigliatura e, alla scadenza, il rimborso perchè era decorso il termine entro il quale il preavviso poteva utilmente essere dato.

C. — Donde la petizione 4 giugno 1921 proposta direttamente in appello, colla quale Ghidoni chiedeva alla Banca Popolare di Lugano il pagamento di 5900 fchi. importo delle obbligazioni in discorso, cogli interessi al 6 % dal 1° aprile 1921.

Con sentenza del 19 dicembre 1921 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino accolse la petizione riducendo al 5% l'interesse di mora chiesto dall'attore, spese e ripetibili a carico della convenuta.

D. — Da questa sentenza la Banca Popolare di Lugano ha interposto appello nei modi e nei termini di legge.

Degli argomenti delle parti e dei motivi della sentenza denunziata si dirà, per quanto occorra, nelle seguenti considerazioni.

Considerando in diritto :

1° — La disdetta di un credito o il preavviso per il suo rimborso non è, per legge, vincolato all'osservanza di forma o di modalità qualsiasi, le quali però possono, come è ovvio, essere previste per volontà di parte. Nel qual caso sono nel dubbio da ritenersi indispensabili per la validità del preavviso stesso (art. 16 CO).

Chiedesi quindi anzitutto se la clausola concernente le modalità del preavviso iscritte nelle obbligazioni in discorso siano state validamente convenute dalle parti, convenzione che del resto poteva avvenire sia per esplicita stipulazione, sia anche solo implicitamente, vale a dire con tacita accettazione da parte del creditore della clausola inserita dalla Banca nelle obbligazioni. Si è invero a ragione che l'istanza cantonale ha respinto l'ipotesi che già la Commissione di liquidazione della Banca Popolare Ticinese avesse accettato, in nome dei creditori, il modo di disdetta proposto dalla convenuta. La convenzione del 30 settembre al 1° ottobre 1915 nulla prevedeva intorno alle modalità del preavviso e se a qualche membro di questa Commissione il modulo dell'obbligazione allestito dalla Banca

è stato comunicato, è lecito ammettere che questo sia avvenuto a mero titolo di informazione. La clausola in questione era dunque il fatto unilaterale della convenuta che pertanto non vincolerebbe l'attore se dal suo contegno non dovesse dedursi che l'ha accettata. Infatti, benchè iscritta al di sotto della firma della debitrice e in caratteri minori del testo stesso dell'obbligazione, la clausola è stampata in modo perfettamente leggibile ed intelligibile, nè poteva esser dubbio che non emanasse dalla debitrice e, nella sua intenzione, non dovesse considerarsi come parte integrante del titolo stesso. D'altro canto, si deve presumere secondo l'ordinario andamento degli affari, che l'attore, ricevute in pagamento le obbligazioni in discorso, ne abbia preso conoscenza ; se non l'ha fatto, non può invocare questa sua omissione, avvegnacchè a nessuno è lecito prevalersi della propria negligenza. Se l'attore credeva che tale clausola significasse un aggravio degli obblighi assunti dalla convenuta colla convenzione del 30 settembre al 1° ottobre 1915 e non voleva accettarla, avrebbe dovuto insorgere al momento in cui le obbligazioni gli furono rimesse ed esigere un titolo che non contenesse le condizioni, a suo parere, abusive. Ma l'attore agì diversamente. Esso accettò i titoli senza sollevare obiezione alcuna, li possedette e se ne prevalse per oltre quattro anni per esigerne gli interessi ed esso ebbe nulla a ridire neanche quando la Banca, con lettera del 6 luglio 1920, gli dichiarò esplicitamente che per ottenere il rimborso dei titoli occorreva presentarli ai suoi sportelli per la stampigliatura « ciò che del resto è indicato nei titoli stessi ». In questo contegno dell'attore deve ravvisarsi senza dubbio un'accettazione per tacito consenso delle modalità cui la Banca aveva assoggettato il preavviso.

2° — Resta da esaminare quale sia il valore di detta clausola, se essa sia solo prescrizione d'ordine o se invece abbia carattere imperativo di modo che la sua inosservanza investa di nullità il preavviso stesso.

A parte il tenore dell'art. 16 CO, secondo il quale la forma convenuta è presunta essenziale, per il carattere imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei quali è redatta (« la domanda di rimborso si effettua », non : « può effettuarsi »), dovendosi inoltre osservare che in analoghi termini, pure imperativi, è redatta la clausola 3 sulle formalità che la Banca deve osservare per la denuncia del rimborso. A favore di questa tesi sta anche la ragione della clausola e lo scopo cui tende. Trattandosi di titoli al portatore, la Banca doveva, onde accertare la veste del denunziante ad esigere il rimborso, chiedere che i titoli le fossero da lui presentati, l'indicazione dei numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo scopo perchè non escludeva la possibilità che la disdetta fosse data da persona che più non li possedesse. E affinché la Banca potesse poi anch'essa prevalersi dell'avvenuta denuncia verso un possessore del titolo che lo fosse diventato dopo la disdetta, occorre che il fatto dell'avvenuto preavviso risultasse dall'obbligazione medesima, poichè in virtù dell'art. 847 CO il debitore di un titolo al portatore non può opporre al creditore che le eccezioni desunte dal titolo stesso. Se dunque tali sono la ragione e lo scopo della clausola in discorso è vano il pretendere che essa sia solo misura d'ordine. Essa era condizione di validità che doveva essere osservata rigorosamente, pena la nullità del preavviso stesso. È pacifico che la condizione non fu adempiuta ; la presentazione del titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena cinque mesi prima della scadenza.

3° — A torto l'istanza cantonale sospetta d'incorrettezza il modo di agire della convenuta. L'addebito potrebbe avere qualche fondamento se la Banca avesse tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata o sul senso della clausola precitata. Ma ciò non è e la perfetta rettitudine della convenuta risulta dal fatto che, molto tempo prima che principiasse il termine di disdetta, essa rese attento l'attore sulle modalità del preavviso

indicandogli cosa dovesse fare (lettera 6 luglio 1920). Né miglior fondamento ha l'obbiezione che la convenuta abbia accettato la denuncia del debito offrendo al creditore la conversione dei titoli al tasso del 5½% a partire dal 1° gennaio 1920. Facendo questa proposta, la Banca supponeva evidentemente che l'attore si fosse poi conformato alla clausola 2. Del resto, se anche in questa proposta volesse ravvisare un riconoscimento del preavviso, questo riconoscimento non era incondizionato, ma dipendeva dall'accettazione della proposta, che poi non seguì.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'appello è ammesso.

18. Arrêt de la 1^{re} section civile du 27 mars 1922
dans la cause « Atar » contre Société suisse des Publications
Illustrées.

Art. 373 al. 2 CO. L'entrepreneur n'est pas obligé d'attendre que le juge l'autorise à résilier le contrat, mais le juge doit apprécier si la résiliation est justifiée en se reportant à l'époque où elle est intervenue.
L'entrepreneur qui, en plein temps de crise, renouvelle pour trois ans, sans modification ni réserve, un contrat conclu avant la guerre, ne saurait après coup se prévaloir d'une hausse de prix qui, pour lui, n'était ni impossible à prévoir, ni exclue par les prévisions qu'il a admises.

A. — Dès 1893, la maison Atar, à Genève, a imprimé les journaux illustrés « La Patrie Suisse » et « Le Pailillon » publiés par la Société suisse des Publications illustrées, à Genève (S.P.I.). A partir de 1904, la « Patrie Suisse » fut imprimée sur « papier couché » allemand, fourni par la fabrique Carl Scheufelen dans le Wurtemberg. L'impression se faisait selon le procédé ordinaire de la typographie et non au moyen de l'hélio-